

Il Consiglio di Stato

Signor
Dr. med. Pietro Antonini
e cofirmatari
Via Moncucco 7
6900 Lugano

Vigilanza sul rispetto dello statuto dell'Ordine dei medici del Canton Ticino

Signore dottoresse, signori dottori,

ci riferiamo al vostro scritto del 23 febbraio 2019, con il quale ponete allo scrivente Consiglio alcune questioni relative allo statuto dell'Ordine dei medici del Canton Ticino (OMCT) e alla sua applicazione, segnatamente in merito all'attribuzione di onorari e spese ai membri del proprio Consiglio Direttivo in termini globali e all'istituzione di un organo, l'Ufficio Presidenziale, non previsto dagli statuti.

L'OMCT è una corporazione di diritto pubblico istituita a norma dell'art. 59 del Codice civile (CC), che riserva le disposizioni di diritto pubblico federale e cantonale relative agli enti con questo statuto, e dell'art. 30 cpv. 2 lett. a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria; LSan), che per l'appunto conferisce tale natura giuridica agli Ordini professionali sanitari, tra cui l'OMCT.

L'art. 22 cpv. 1 lett. e LSan attribuisce al Consiglio di Stato unicamente la competenza di approvazione degli statuti e dei regolamenti degli Ordini professionali di diritto pubblico, tra cui quindi anche lo Statuto dell'OMCT. L'esercizio di questa competenza, nel rispetto primario dell'autonomia gestionale e associativa degli Ordini professionali, si traduce nella verifica della legalità e quindi della conformità al diritto cantonale e federale, delle norme statutarie.

Nel caso specifico della revisione statutaria all'ordine del giorno dell'Assemblea OMCT dello scorso 14 novembre, la procedura di approvazione governativa è in corso, subordinata alla trasmissione del verbale assembleare approvato.

Per quanto attiene invece ad eventuali decisioni ritenute contrarie alla legge o agli statuti, in relazione ad associazioni di diritto privato l'art. 74 CC conferisce ad ogni socio che non le ha approvate il diritto di contestarle davanti al giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.

Per contro, in riferimento alla corporazione di diritto pubblico di cui siete membri, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni legali e statutarie spetta in primo luogo al Consiglio Direttivo dell'OMCT, come espressamente stabilito all'art. 16 cpv. 1 lett. f dello Statuto OMCT approvato dallo scrivente Consiglio il 18 giugno 2003.

Del resto, al di là della competenza generale di vigilanza dell'ente pubblico centrale sulle corporazioni di diritto pubblico o le società anonime a cui partecipa, appare logico ed imprescindibile che le presunte violazioni statutarie lamentate vengano da voi innanzitutto sottoposte direttamente al Consiglio Direttivo affinché prenda ufficialmente posizione.


Riteniamo pertanto di dovervi rinviare al Consiglio Direttivo dell'OMCT affinché, a fronte di una vostra precisa richiesta, emani una decisione formale debitamente motivata, poi impugnabile ai sensi dell'art. 99a LSan.

Vogliate gradire, gentili dottoresse, egregi dottori, i nostri più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Claudio Zali

Il Cancelliere:

Arnaldo Coduri

Copia (con lettera del 23 febbraio 2019):

- Ordine dei medici del Cantone Ticino, Via Cantonale - Stabile Qi, 6805 Mezzovico

¹ Guido Corti, La nuova legge sul turismo del 25 giugno 2014: alcune questioni aperte, in RTiD II-2018 pag. 321 segg., in part. pag. 334, n. 3.11).